

In base agli articoli 3, 14 e 15 della Costituzione della Repubblica di Croazia e all'articolo 27 della Legge costituzionale sui diritti delle minoranze nazionali (Gazzetta ufficiale NARODNE NOVINE 155/2002), il Consiglio della minoranza nazionale italiana per la Regione litoraneo – montana – Fiume alla seduta tenutasi il giorno 20 luglio 2004 a Fiume ha approvato lo

STATUTO

del Consiglio della minoranza nazionale italiana della Regione litoraneo montana

I. DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

- 1) Il Consiglio della minoranza nazionale italiana della Regione litoraneo – montana (nel testo che segue: Consiglio) è l'istituzione dell'autogoverno della Comunità Italiana sul territorio della Regione litoraneo – montana per la partecipazione alla vita pubblica e all'amministrazione degli affari locali nelle unità dell'autogoverno locale.
- 2) Le basi giuridiche del Consiglio sono:
 - gli articoli 3, 14, 15 e 16 della Costituzione della Repubblica di Croazia, nei quali si proclamano i principi di libertà, eguaglianza e parità nazionale dei diritti quali valori portanti dell'ordinamento costituzionale della Repubblica di Croazia, e che appartengono ai cittadini della Repubblica di Croazia indipendentemente dalla loro origine nazionale, religiosa o altra, che nella Repubblica di Croazia godono la parità dei diritti gli appartenenti di tutti i popoli e minoranze, e che si garantisce il diritto alla libera associazione per la tutela o la cura dei diritti e delle finalità politiche, nazionali, culturali, sociali, economiche e altre;
 - La Legge costituzionale sui diritti delle minoranze nazionali nella Repubblica di Croazia (nel testo che segue: Legge costituzionale), che tra l'altro riconosce il diritto alla libera espressione, il diritto delle comunità etniche e nazionali o minoranze all'autoorganizzazione e associazione per la realizzazione dei loro interessi nazionali e altri interessi in conformità con la Costituzione e la Legge costituzionale, e la tutela della parità di diritto di partecipazione negli affari pubblici e nell'esercizio dei diritti politici, economici, culturali e altri;

- gli atti internazionali sui diritti umani e le libertà e sui diritti delle comunità etniche e nazionali o minoranze che si riferiscono ai diritti fondamentali e alla libertà dell'uomo e del cittadino e il diritto delle comunità etniche e nazionali che in base all'articolo 134 della Costituzione sono parti dell'ordine giuridico della Repubblica di Croazia e particolarmente il Trattato tra la Repubblica di Croazia e la Repubblica Italiana sui diritti delle minoranze (G.U. R.C. - Accordi internazionali N. 15/71997)
- 3) Il Consiglio opera in base al principio che i diritti della minoranza nazionale italiana nella Repubblica di Croazia sono diritti umani e civili inalienabili,
- in conformità al sistema giuridico – costituzionale della Repubblica di Croazia ed ai rilevanti documenti internazionali, in considerazione delle pluricentinarie tradizioni degli Italiani a Fiume, Mattuglie, Abbazia, Laurana, Draga di Moschiena, Cherso, Lussinpiccolo, Veglia e altre località nelle quali esiste una presenza italiana e soprattutto della loro autoctonia su tali territori, partendo dai diritti delle comunità etniche e nazionali o minoranze alla libera espressione dei diritti nazionali, e
 - nella piena considerazione dell'indipendenza, dell'unità, dell'integrità territoriale e dell'ordinamento giuridico – costituzionale della Repubblica di Croazia.

Articolo 2

La denominazione integrale del Consiglio recita:

Vijeće talijanske nacionalne manjine za Primorsko-goransku županiju
Consiglio della minoranza nazionale italiana per la Regione litoraneo – montana

Articolo 3

- 1) La sede del Consiglio è a Rijeka (Fiume), Uljarska 1.
- 2) Il Consiglio opera sul territorio della Regione litoraneo – montana.

Articolo 4

- 1) Il Consiglio è persona giuridica senza scopo di lucro.
- 2) Il Consiglio acquisisce lo status di persona giuridica con l'iscrizione al registro dei consigli delle minoranze nazionali presso l'Ufficio Statale centrale per l'Amministrazione.

Articolo 5

- 1) Al fine di migliorare o armonizzare i comuni interessi, il Consiglio può costituire un coordinamento insieme con gli altri Consigli costituitisi nell'area della Regione litoraneo – montana, nonché un coordinamento con il Consiglio della Minoranza Nazionale Italiana della Regione istriana.

Articolo 6

- 1) Il Consiglio ha un proprio timbro.
- 2) Il timbro è di forma circolare, diametro 35 mm, con la denominazione del Consiglio e il nome della Regione litoraneo – montana, con al centro il nome bilingue della città in cui ha la sede.

Articolo 7

- 1) L'operato del Consiglio è pubblico.

Articolo 8

- 1) Il Consiglio usa i simboli e celebra le ricorrenze della minoranza nazionale italiana nella Repubblica di Croazia.

II. FINALITÀ E COMPETENZE DEL CONSIGLIO

Articolo 9

- 1) Le finalità del Consiglio sono:
 - a) L'affermazione e la realizzazione dei diritti e degli interessi, individuali e collettivi, in campo nazionale, culturale, educativo-istitutivo, sociale ed economico degli appartenenti alla minoranza nazionale italiana residenti sul territorio della Regione litoraneo – montana;
 - b) la tutela e la promozione dell'identità nazionale, culturale e linguistica degli appartenenti alla minoranza nazionale italiana residenti sul territorio della Regione litoraneo – montana;
 - c) la creazione delle condizioni necessarie al funzionamento delle organizzazioni e delle istituzioni – esistenti o in via di fondazione – d'interesse per la minoranza nazionale italiana sul territorio di competenza del Consiglio;
 - d) lo sviluppo della collaborazione all'interno della Comunità nazionale italiana, tra la Comunità nazionale italiana e le altre minoranze nazionali presenti nella Regione litoraneo – montana, come pure tra enti ed associazioni della minoranza italiana con enti ed associazioni operanti nella Repubblica di Croazia;
 - e) lo sviluppo della collaborazione con gli enti ed associazioni italiane operanti presso la Nazione madre e nel mondo.
 - f) Lo sviluppo della collaborazione con gli organi legislativi e di potere, nonché con partiti, enti, associazioni e imprese nel rispetto della piena autonomia reciproca, per le questioni vitali degli Italiani della Regione litoraneo – montana.

Articolo 10

- 1) Nella realizzazione delle sue finalità il Consiglio collabora con gli organi statali, dell'amministrazione e dell'autogoverno locali, con le organizzazioni governative e non governative, con le organizzazioni e istituzioni internazionali.
- 2) Il Consiglio deve essere interpellato su tutte le questioni riguardanti la posizione della minoranza nazionale italiana affrontate dagli organismi dell'autogoverno locale.

Articolo 11

1) Il consiglio:

- propone alle unità di autogoverno locale misure tese a promuovere la posizione ed il ruolo della minoranza nazionale, incluso il diritto di proporre la promulgazione di atti generali riguardanti questioni d'interesse per la minoranza nazionale italiana;
- propone i candidati alle funzioni negli organi dell'amministrazione statale e negli organi dell'autogoverno locale;
- richiede di essere informato su tutte le questioni inserite all'ordine del giorno di commissioni e gruppi di lavoro operanti nell'organo rappresentativo dell'autogoverno locale e riguardanti questioni attinenti allo status ed al ruolo della minoranza nazionale italiana;
- esprime pareri e proposte sui programmi televisivi e radiofonici, a diffusione locale e regionale, riservati alle minoranze nazionali o che si riferiscono a questioni riguardanti le minoranze nazionali;
- esamina e si esprime su leggi ed altre normative (inclusi i disegni di legge o d'altre normative ancora in procedura d'approvazione), con le quali vengono regolati i diritti nazionali, le libertà individuali ed i diritti del cittadino (sistema elettorale; struttura, competenze e procedure di lavoro degli organi statali; sfera dell'autogoverno e dell'amministrazione locale ed altre questioni d'interesse per la minoranza nazionale italiana), nonché la realizzazione dei diritti e delle libertà civili, individuali, economiche, sociali, culturali e d'altro genere proprie degli Italiani della Repubblica di Croazia ovvero attinenti alla loro piena uguaglianza nella Repubblica di Croazia – riservandosi di inviare agli organi del potere legislativo, esecutivo e giudiziario della Repubblica di Croazia pareri, proposte, esposti ed iniziative al riguardo;
- segue l'attuazione della politica di uguaglianza nazionale, di tutela e di promozione dell'identità nazionale, culturale e linguistica degli appartenenti alla minoranza nazionale italiana, e sottopone alle autorità dell'autogoverno locale sul territorio di sua competenza, ossia agli organi e alle istituzioni dello Stato preposte alla materia, pareri e raccomandazioni in merito;
- qualora ritenga che un atto normativo, oppure una sua singola disposizione, emesso dall'unità d'autogoverno locale sia contraria alla Costituzione, alla Legge costituzionale oppure alle leggi specifiche che regolano i diritti e le libertà delle minoranze nazionali, il Consiglio è in dovere di informare il competente Ministero della pubblica amministrazione e, per conoscenza, l'esecutivo dell'unità d'autogoverno locale interessata nonché il Consiglio delle minoranze nazionali della Repubblica di Croazia;
- esprime proposte, raccomandazioni e pareri in merito alla realizzazione del diritto alla rappresentanza paritetica della minoranza italiana negli organi statali,

dell'autogoverno locale e nell'amministrazione pubblica, in armonia con quanto previsto dalla Legge costituzionale, da altre leggi e delibere, dallo Statuto della Regione litoraneo – montana, nonché da accordi internazionali sottoscritti dalla Repubblica di Croazia e riguardanti il diritto proprio delle comunità o minoranze etniche e nazionali alla rappresentanza paritetica, ovvero ad una adeguata partecipazione nella gestione dell'amministrazione pubblica, ivi incluse le attività riguardanti la tutela e la promozione dello status delle comunità o minoranze etniche e nazionali;

- collabora con organizzazioni ed enti di carattere internazionale che entro le proprie attività ordinarie intraprendono contatti con rappresentanti, organizzazioni ed istituzioni delle comunità o minoranze etniche e nazionali;
 - organizza convegni.
 - collabora con le istituzioni e organizzazioni internazionali che nella loro attività mantengono con i rappresentanti delle comunità nazionali o minoranze e le loro organizzazioni e istituzioni.
 - segue costantemente l'attività delle istituzioni prescolastiche e scolastiche in lingua italiana e collabora nella soluzione dei singoli problemi.
 - procede in base all'articolo 32 comma 2 della Legge costituzionale sulle minoranze nazionali nel caso di incostituzionalità di un atto generale che regola questioni inerenti alle minoranze nazionali.
- 2) Il Consiglio è competente per tutte le questioni e i compiti di cui al punto 1) del presente articolo riguardanti l'organo di autogoverno della Regione litoraneo montana e i suoi organi e per i comuni e città dove non sono costituiti i Consigli della minoranza italiana o non esistono i rappresentanti della minoranza italiana.

III. ELEZIONI, DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

Articolo 12

- 1) I membri del consiglio (nel testo che segue: consiglieri) vengono eletti direttamente, con voto segreto dagli appartenenti alla minoranza nazionale italiana residenti sul territorio della Regione litoraneo – montana.
- 2) Il mandato di consigliere dura 4 (quattro) anni.
- 3) I candidati a consiglieri possono essere proposti dalle associazioni della minoranza italiana o da almeno 30 (trenta) appartenenti alla minoranza nazionale italiana residenti sul territorio della Regione litoraneo – montana.
- 4) Nel procedimento di elezione dei consiglieri si applicano le disposizioni della legge con la quale si regola l'elezione dei membri degli organi rappresentativi delle unità locali dell'amministrazione e dell'autogoverno.

Articolo 13

- 1) Il consigliere ha i seguenti diritti e doveri:
 - di eleggere e di venire eletto negli organi del Consiglio;

- di partecipare ai lavori delle sedute del Consiglio e di avvalersi, nell'occasione, della facoltà di prendere la parola e del diritto di voto;
 - di partecipare alla realizzazione dell'attività del Consiglio e di contribuire al conseguimento dei suoi fini;
 - di partecipare alle sedute degli organi operativi del Consiglio e di avvalersi della facoltà di prendere la parola, mentre negli organi operativi di cui è membro di avvalersi anche del diritto di voto;
 - di essere informato sull'attività e sulla gestione finanziaria del Consiglio;
 - di formulare proposte, pareri ed osservazione sull'operato del Consiglio e dei suoi organi operativi;
 - di attenersi alle disposizioni del presente Statuto e degli altri atti generali del Consiglio;
 - di non divulgare le informazioni di carattere riservato apprese nell'espletamento della funzione consiliare ,
 - di tutelare l'immagine pubblica del Consiglio e di elevarne il prestigio.
- 2) Il consigliere ha anche altri diritti e doveri previsti dalle norme del presente Statuto e di altri atti generali del Consiglio;

Articolo 14

- 1) Il mandato di consigliere cessa nei seguenti casi:
- se rassegna le dimissioni,
 - se è stato privato della facoltà lavorativa tramite sentenza divenuta esecutiva,
 - se è stato condannato ad una pena detentiva superiore ai 6 mesi, senza la condizionale, in virtù di una sentenza divenuta esecutiva,
 - in caso di decesso.
- 2) Nel caso in cui maturino le condizioni per la cessazione del mandato, in armonia con quanto previsto dalla legge e dal presente Statuto, il mandato del consigliere cessa a partire dal giorno in cui il Consiglio delibera in merito.
- 3) In caso di decesso, al consigliere cessa il mandato dal giorno dell'avvenuto decesso.
- 4) I consiglieri continuano ad espletare la funzione di consigliere anche dopo l'esaurimento del mandato, sino alla costituzione del nuovo Consiglio.
- 5) Nel giorno della costituzione del nuovo Consiglio cessa il mandato ai membri del Consiglio precedente.

Articolo 15

- 1) Entro la cifra stabilita con delibera dal Ministro responsabile per la pubblica amministrazione, i consiglieri hanno diritto ad una retribuzione, ovvero indennizzo delle spese sostenute nell'espletamento del proprio incarico consiliare.

VI. ORGANIZZAZIONE, COMPOSIZIONE E ORGANI DEL CONSIGLIO

Articolo 16

- 1) Il Consiglio è composto da 25 consiglieri.
- 2) Il Consiglio può discutere e deliberare se alla seduta è presente la maggioranza dei consiglieri, e delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
- 3) A maggioranza di voti di tutti i consiglieri il Consiglio emana lo Statuto, i regolamenti, il programma di lavoro, il piano finanziario, il bilancio consuntivo; delibera in merito all'elezione e all'esonero del presidente, del sostituto presidente del Consiglio, e in altri casi prescritti dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento.
- 4) In caso di particolare urgenza il Consiglio può deliberare per corrispondenza ovvero per via elettronica, eccetto per le questioni previste dal precedente comma 3, per le quali è richiesta la maggioranza assoluta dei consiglieri eletti.
- 5) Il Consiglio delibera con voto pubblico eccetto nei casi di elezione e di esonero del presidente, del sostituto del presidente o quando il presidente, il sostituto del presidente oppure 1/5 dei consiglieri chiede il voto segreto.

Articolo 17

- 1) In conformità al programma di lavoro, il presidente convoca la seduta del Consiglio, almeno una volta ogni 3 mesi.
- 2) La seduta viene indetta per iscritto, con almeno 7 giorni di anticipo sulla data della stessa.
- 3) Eccezionalmente, in casi urgenti, il Consiglio può venir convocato anche in un periodo più breve con la consegna del materiale direttamente alla seduta.
- 4) Le sedute del Consiglio e dei suoi organi operativi vengono verbalizzate.
- 5) Il verbale in sintesi, comprensivo dell'elenco dei consiglieri presenti e assenti alla seduta del Consiglio (dell'organo operativo) nonché delle conclusioni e/o delibere approvate, si sottopone a verifica dei membri del Consiglio (dell'organo operativo) nel corso della prima, successiva seduta.
- 6) Il verbale viene obbligatoriamente sottoscritto dal presidente del Consiglio (dell'organo operativo) oppure da chi presiede la seduta, nonché dal verbalista.

Articolo 18

- 1) Su richiesta di un terzo dei Consiglieri, il presidente convoca la seduta straordinaria Consiglio entro 30 giorni dalla richiesta.
- 2) La richiesta per la seduta straordinaria viene presentata per iscritto al presidente e contiene la motivazione della stessa, la proposta dell'ordine del giorno, i materiali per i singoli punti all'ordine del giorno e le firme dei proponenti.
- 3) Se il presidente non convoca la seduta nel termine e con l'ordine del giorno stabilito nella richiesta per l'indizione, la seduta verrà indetta da un consigliere che sia stato autorizzato da tutti i presentatori della richiesta.

Articolo 19

- 1) Il Consiglio ha i seguenti diritti e doveri:
 - approva lo Statuto e ne interpreta le norme;
 - approva ed interpreta le norme del Regolamento di procedura;

- approva il Programma di lavoro;
 - approva, su proposta della Commissione per le questioni finanziarie, il Piano finanziario ed il Bilancio consuntivo;
 - delibera sulle modalità di svolgimento delle mansioni tecniche, amministrative e professionali;
 - decide sul ricorso a prestazioni di carattere professionale nonché sulle relative retribuzioni e/o indennizzi;
 - delibera sulla sede sociale del Consiglio;
 - decide sulla fondazione o sull'adesione all'organo di coordinamento della minoranza nazionale italiana nella Repubblica di Croazia;
 - decide sulle forme di collaborazione/associazione da instaurare con i consigli delle altre minoranze nazionali, con l'Unione Italiana, con il deputato della minoranza italiana al Sabor, con il COMITES di Fiume, con le organizzazioni non governative e con altri enti ed organizzazioni nazionali ed estere;
 - elegge ed esonera dall'incarico il presidente;
 - elegge ed esonera dall'incarico il sostituto del presidente;
 - elegge ed esonera dall'incarico i rappresentanti e i loro sostituti delegati presso l'organo di coordinamento della minoranza nazionale italiana;
 - elegge ed esonera dall'incarico, su proposta del presidente del Consiglio, i presidenti degli organi operativi;
 - conferma la nomina dei membri degli organismi operativi;
 - propone i candidati a membro del Consiglio delle minoranze nazionali della Repubblica di Croazia che si scelgono tra le file dei membri dei consigli delle minoranze nazionali,
 - esamina ed approva le relazioni di tutti gli organi che nomina ed elegge;
 - delibera sulla cessazione del mandato di membro del Consiglio;
 - collabora con gli organi rappresentativi, esecutivi ed amministrativi della Regione litoraneo – montana, riservandosi il diritto di essere informato su tutti gli atti e le procedure riguardanti gli appartenenti alla minoranza nazionale italiana;
 - decide su premi e riconoscimenti ed espleta anche altre mansioni di sua competenza in armonia con la legge ed il presente Statuto.
- 2) Ogni consigliere detiene il diritto di proporre atti e decisioni che rientrano nella sfera di competenza del Consiglio.
- 3) Lo Statuto, il Piano finanziario ed il Bilancio consuntivo del Consiglio si pubblicano sul Bollettino ufficiale della Regione litoraneo – montana.

Articolo 20

- 1) Gli organi del Consiglio sono:
- il presidente,
 - il sostituto del presidente.
- 2) Gli organi di lavoro stabili del Consiglio sono:
- commissione per i diritti umani e la posizione giuridico-costituzionale degli Italiani,
 - commissione per la cultura, i monumenti, la religione e la storia,
 - commissione per l'educazione e l'istruzione

- commissione per la posizione economico-sociale degli Italiani,
 - commissione per l'informazione, l'editoria e la documentazione,
 - commissione per la collaborazione con la Nazione madre,
 - commissione per i problemi economici e finanziari,
 - commissione per la stesura del Programma di lavoro.
- 3) Su proposta della commissione, il Consiglio può costituire anche sottocommissioni temporanee indicandone le competenze.
 - 4) L'organizzazione e il modo di lavoro del Consiglio è regolato dettagliatamente dal Regolamento di procedura.

Articolo 21

- 1) Il Consiglio ha il presidente.
- 2) Il Consiglio elegge il presidente dalle file dei propri consiglieri con voto segreto.
- 3) Il Consiglio esonera dall'incarico il presidente con voto segreto.
- 4) Per l'elezione o l'esonero dall'incarico del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri.
- 5) Su richiesta scritta di 1/3 dei consiglieri, il Consiglio delibera sull'esonero dall'incarico del presidente.
- 6) Il mandato del presidente dura 4 anni.
- 7) Per il suo lavoro il presidente risponde al Consiglio.
- 8) Il presidente del Consiglio ha i seguenti diritti e doveri:
 - rappresenta il Consiglio;
 - convoca e presiede le sedute del Consiglio e ne propone l'ordine del giorno;
 - cura la correttezza e la legalità dell'operato del Consiglio;
 - dà esecuzione alle decisioni del Consiglio;
 - per il suo operato è responsabile nei confronti del Consiglio;
 - cura la procedura d'approvazione e convalida con la propria firma il testo degli atti approvati dal Consiglio;
 - coordina la collaborazione con gli altri consigli delle minoranze nazionali sul territorio di competenza del Consiglio;
 - coordina la collaborazione con l'Unione Italiana;
 - segue ed indirizza l'operato dei rappresentanti stabili del Consiglio nell'organo di coordinamento dei consigli della minoranza italiana;
 - nomina ed esonera gli organi operativi provvisori e attribuisce loro, per il tramite dell'atto di fondazione, parte della relativa sfera di competenza;
 - propone i candidati alla funzione di presidente degli organi operativi del Consiglio;
 - firma i documenti finanziari e dà esecuzione al Piano finanziario;
 - approva, tenendo in conto le disponibilità finanziarie del Consiglio, i viaggi di servizio dei consiglieri in Croazia e all'estero;
 - inoltra la richiesta per i mezzi finanziari necessari al funzionamento del Consiglio;
 - tutela i diritti e vigila sul rispetto dei doveri dei consiglieri;
 - assicura la pubblicità dei lavori e stabilisce quali documenti e dati sono di carattere riservato;
 - cura la stesura della documentazione e le modalità d'archiviazione degli atti del Consiglio;

- vigila sulle modalità di conduzione, sulla verifica e la custodia dei verbali delle sedute del Consiglio.
- 8) Il presidente svolge anche altri affari stabiliti dalla legge, da questo Statuto e dagli altri atti del Consiglio.

Articolo 22

- 1) In caso di esonero dall'incarico del presidente le sue competenze vengono assunte, sino all'elezione del nuovo presidente, dal sostituto del presidente del Consiglio.
- 2) Il Consiglio è tenuto ad eleggere un nuovo presidente entro 30 giorni dalla data di approvazione della delibera che lo esonera.
- 3) Nel caso in cui il Consiglio non proceda all'elezione del presidente nei termini previsti dal comma 2 del presente articolo, della situazione viene informato il Consiglio delle minoranze nazionali della Repubblica di Croazia.

Articolo 23

- 1) Il Consiglio ha il sostituto del presidente.
- 2) Il Consiglio elegge il sostituto del presidente dalle file dei consiglieri, con voto segreto.
- 3) Il Consiglio esonera dall'incarico il sostituto del presidente con voto segreto.
- 4) Per l'elezione o l'esonero dall'incarico del sostituto del presidente è necessaria la maggioranza dei voti dei consiglieri.
- 5) Su richiesta scritta di 1/ 3 dei consiglieri, il Consiglio delibera sull'esonero dall'incarico del sostituto del presidente.
- 6) Il mandato del sostituto del presidente dura 4 anni.
- 7) Per il suo lavoro il sostituto del presidente risponde al Consiglio.
- 8) Il sostituto del presidente sostituisce il presidente del Consiglio nello svolgimento delle sue funzioni in caso di sua assenza o impossibilità.
- 9) Le condizioni e le procedure di assunzione delle competenze del presidente del Consiglio da parte del sostituto del presidente si stabiliscono nel Regolamento di procedura.
- 10) Il sostituto del presidente aiuta il presidente nello svolgimento delle sue funzioni e svolge gli affari di sua competenza per i quali egli lo autorizza.

V. PATRIMONIO, FINANZIAMENTO E SERVIZIO AMMINISTRATIVO DEL CONSIGLIO

Articolo 24

- 1) Il Consiglio amministra i propri beni in base ai principi di una corretta gestione.
- 2) Il Consiglio risponde degli obblighi acquisiti con la totalità delle sue proprietà.
- 3) La proprietà del Consiglio è costituita da beni mobili ed immobili.

- 4) La proprietà del Consiglio viene registrata nei libri contabili in armonia con le vigenti disposizioni di legge.
- 5) In caso di cessazione dell'attività la proprietà del Consiglio viene affidata in gestione e custodia all'Unione Italiana. L'Unione Italiana restituisce la proprietà presa in custodia e gestione nel momento in cui viene ripresa l'attività del Consiglio.

Articolo 25

- 1) La Regione litoraneo – montana, in conformità con la Legge costituzionale, assicura i mezzi per il funzionamento del Consiglio, inclusi i mezzi per le mansioni amministrative, mentre può assicurare i mezzi per lo svolgimento di particolari attività stabilite dal programma di lavoro del Consiglio.
- 2) I mezzi materiali e finanziari necessari per lo svolgimento dell'attività del Consiglio si assicurano dalle seguenti fonti:
 - dotazioni dal bilancio statale della Repubblica di Croazia;
 - mezzi percepiti da organizzazioni ed enti internazionali;
 - donazioni;
 - lasciti e regalie;
 - introiti provenienti da attività in proprio;
 - altri introiti in armonia con le vigenti disposizioni di legge.
- 3) I mezzi si possono usufruire esclusivamente per il finanziamento di attività d'interesse per la minoranza nazionale contemplate dal Programma di lavoro annuale del Consiglio;
- 4) La gestione finanziaria del Consiglio deve venire evidenziata nei libri contabili secondo le norme vigenti che regolano la contabilità delle organizzazioni no profit;
- 5) Il Consiglio ha il conto di giro e può avere il conto corrente in valuta.
- 6) Il Consiglio stabilisce per delibera le persone delegate a gestire l'attività materiale e finanziaria nonché le persone delegate a convalidare e controfirmare la documentazione finanziaria e gli ordini di pagamento, qualora le norme inserite nel presente Statuto o in altri atti del Consiglio non stabiliscano diversamente.
- 7) Il Consiglio tramite delibera può regolare in maniera più dettagliata le modalità di gestione della propria attività materiale e finanziaria.
- 8) Gli introiti e le spese del Consiglio si definiscono annualmente nel Piano finanziario, ed il finanziamento delle attività si attua in armonia con il Piano finanziario e le delibere del Consiglio. Al termine dell'anno di gestione per il quale è stato approvato il Piano finanziario si compila il Bilancio consuntivo.
- 9) Un eventuale deficit di bilancio viene trasmesso nell'anno di gestione successivo ed impiegato per finanziare il lavoro del Consiglio.

Articolo 26

- 1) Il Consiglio può per le sue necessità costituire un Servizio amministrativo per lo svolgimento di lavori professionali, amministrativi, materiali-finanziari, tecnici e altri.

- 2) Il Servizio amministrativo è composto da una o più persone ingaggiate per i lavori di cui al comma precedente di questo articolo.
- 3) Con atti separati del Consiglio si regolano tutte le questioni collegate alla costituzione e all'attività del Servizio professionale includendo i diritti e responsabilità delle persone ingaggiate.
- 4) Il Consiglio con speciale contratto può, organizzare il Servizio amministrativo in collaborazione con altri consigli delle minoranze, con le organizzazioni e istituzioni della Comunità degli Italiani, con gli organi dell'autogoverno locale o in altra maniera.
- 5) Nel caso di cui al comma precedente di questo articolo, con un contratto speciale saranno regolate tutte le questioni collegate alla costituzione e all'attività del Servizio amministrativo includendo anche i diritti e le responsabilità delle persone ingaggiate.

VI. LA REALIZZAZIONE DELLA PUBBLICITÀ DELL'ATTIVITÀ

Articolo 27

- 1) Per la realizzazione del principio di trasparenza si permette ai rappresentanti dei mass media di seguire direttamente l'attività del Consiglio oppure si forniscono loro informazioni mediante comunicati stampa.
- 2) Vengono tempestivamente e correttamente informati in primo luogo gli appartenenti alla Comunità Nazionale Italiana e le loro associazioni.
- 3) L'invito a partecipare alle sedute del Consiglio viene inviato ai mezzi di informazione ed agli ospiti dalla persona che convoca il Consiglio.
- 4) In armonia con le norme di legge che regolano l'attività editoriale, e sempre al fine di garantire la pubblicità del proprio operato, il Consiglio può stampare una propria pubblicazione previa apposita delibera.
- 5) In armonia con le norme che regolano l'attività editoriale, il Consiglio può stampare anche manifesti, bollettini ed altre pubblicazioni periodiche.

VII DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

Articolo 28

- 1) Il testo unico di questo Statuto si emana e si applica nelle lingue croata e italiana.
- 2) In caso di differente interpretazione delle disposizioni dello Statuto si applica la disposizione scritta in lingua croata.

Articolo 29

- 1) Lo Statuto, il piano finanziario e il bilancio consuntivo del Consiglio della minoranza italiana per la Regione litoraneo – montana si pubblica sulla gazzetta ufficiale “Službene novine” della Regione Litoraneo-Montana.
- 2) Questo Statuto entra in vigore con la sua pubblicazione sulla gazzetta ufficiale “Službene novine” della Regione Litoraneo-Montana.

Presidente
del Consiglio della minoranza nazionale italiana
per la Regione litoraneo - montana
Olga Marot

